REGOLAMENTO (CEE) N. 940/84 DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 1984

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2661/80 che stabilisce modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 871/84 [2], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1837/80 ha previsto la possibilità di concedere un premio variabile alla macellazione degli ovini ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3678/83 [4], ha stabilito le modalità di applicazione del suddetto premio ;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80, prevede che, in caso di pagamento del premio in uno Stato membro, un importo pari a quello di detto premio sia prelevato sui prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del suddetto regolamento, al momento dell'uscita del territorio dello Stato membro in causa o, per quanto concerne il Regno Unito, al momento dell'uscita dalla regione o dalle regioni in cui il premio è concesso ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2661/80, il testo dei paragrafi 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente testo :

« 1. Per ciascuno Stato membro interessato, l'importo da riscuotere all'uscita dal suo territorio o, per quanto riguarda il Regno Unito, all'uscita dalla regione o dalle regioni in cui il premio è concesso, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, dello stesso regolamento, è fissato ogni settimana dalla Commissione. Tale importo equivale a quello del premio fissato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, per la stettimana nella quale ha luogo l'uscita dei prodotti in questione.

2. All'uscita dal territorio dello Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, all'uscita dalla regione o dalle regioni interessate, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 1837/80, è costituita una cauzione. Tale cauzione è fissata dallo Stato membro interessato ad un livello sufficiente per coprire l'importo dovuto conformemente al paragrafo 1 e deve essere per lo meno uguale all'importo prevedibile del premio per la settimana che precede quella in cui ha luogo l'uscita. La cauzione è svincolata non appena è pagato l'importo di cui al paragrafo 1.

3. Gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fissati per le carcasse di ovini fresche o refrigerate. Per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, gli importi applicabili sono determinati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, ed all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1837/80.

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1837/80 gli importi applicabili sono fissati utilizzando i coefficienti di cui all'articolo 12, paragrafo 3, del suddetto regolamento che è previsto per le carni che figurano nell'allegato I alla sottovoce 02.06 C II a).

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento citato si deve indicare nella casella di designazione delle merci della dichiarazione di esportazione se i prodotti sono disossati o meno ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 9 aprile 1984.

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 90 dell' 1. 4. 1984, pag. 35.
(3) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.
(4) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 53.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 1984

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione